

REGOLAMENTO (CEE) N. 1154/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1989

relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3158/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi di alcuni Stati membri ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1129/89 del Consiglio ⁽³⁾ ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli che entrano in vigore il 1° maggio 1989 per il settore del latte ed i prodotti lattiero-caseari e per il settore delle carni bovine;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, particolarmente in Grecia e nel Regno Unito;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi

continuino ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato oltre tale data; che le date e i prodotti in questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento son conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3158/85 si applica, a decorrere dal 1° maggio 1989, alle seguenti condizioni

- a) la data della modifica è il 1° maggio 1989;
- b) la data iniziale è il
 - 1° febbraio 1989 per la Grecia,
 - 21 aprile 1989 per il Regno Unito;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/85 è estesa alla parte A; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 119 del 29.4.1989, pag. 1